

DISEGNO DI LEGGE

Integrazioni della legge provinciale sulla scuola 2006, relative all'educazione relazionale alla parità e al rispetto delle differenze di genere

Art. 1

Integrazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:

"c bis) qualificare il corpo docente affinché, superando gli stereotipi di genere vecchi e nuovi, possa collaborare fattivamente a formare la cittadinanza in un'ottica di parità che liberi da rapporti fondati sul dominio e sulla violenza;"

2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:

"e bis) promuovere l'organizzazione di percorsi formativi per l'educazione relazionale e al rispetto delle differenze, affidati a soggetti ed enti competenti, sia provinciali che nazionali;"

Art. 2

Inserimento dell'articolo 8 quater nella legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo l'articolo 8 ter della legge provinciale sulla scuola 2006, nel capo II del titolo I della legge, è inserito il seguente:

"Art. 8 quater

Educazione relazionale alla parità e al rispetto delle differenze di genere

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere e) e f), della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità 2012), nel sistema educativo provinciale è riconosciuto il diritto degli studenti a un'educazione libera dagli stereotipi, introducendo nei piani di studio provinciali, previsti dall'articolo 55, l'educazione relazionale alla parità e al rispetto delle differenze di genere, in chiave interdisciplinare.

2. L'educazione relazionale alla parità e al rispetto delle differenze di genere si realizza attraverso azioni volte a promuovere:

- a) la parità e il rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere;
- b) un approccio consapevole all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva;
- c) la prevenzione di ogni forma di violenza e discriminazione e il contrasto ai linguaggi d'odio, anche nei contesti digitali.

3. L'educazione relazionale alla parità e al rispetto delle differenze di genere promuove competenze trasversali essenziali alla cittadinanza attiva quali consapevolezza di sé, gestione delle emozioni, sviluppo di abilità sociali, risoluzione dei conflitti, costruzione di relazioni sane, promozione della parità tra i generi e della nonviolenza.

4. I contenuti e gli ambiti tematici indicati nel comma 2 sono declinati, nella linee guida e nei piani previsti dai commi 6 e 7, in base all'età e al grado di maturità fisica e psicologica degli studenti, nel rispetto del pluralismo culturale, e sono considerati in un'ottica intersezionale.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata entro trenta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo, è nominato un comitato scientifico per l'attuazione di quest'articolo, con funzioni propositive, consultive, di monitoraggio e valutazione. Il comitato scientifico è costituito da una persona designata da ciascuno dei seguenti soggetti: Istituto provinciale per la ricerca e la

sperimentazione educativa, Università degli studi di Trento, Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo, Associazione coordinamento donne - Centro antiviolenza di Trento. Ai membri del comitato scientifico si applica la legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento).

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, su proposta del comitato scientifico, la Giunta provinciale adotta con propria deliberazione le linee guida attuative di quest'articolo, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. Se la Giunta intende discostarsi dalla proposta del comitato scientifico ne fornisce adeguata motivazione alla commissione consiliare.

7. Le istituzioni scolastiche e formative provinciali o paritarie elaborano un piano per l'educazione relazionale alla parità e al rispetto delle differenze di genere, in coerenza con le linee guida previste dal comma 6. Il piano prevede misure, tempi dedicati e contenuti di carattere interdisciplinare, laboratoriale, curricolare ed extracurricolare rivolti agli studenti. Indica i criteri di adozione di libri di testo e materiali didattici conformi ai principi delle pari opportunità, del rispetto delle differenze e del contrasto degli stereotipi. Può prevedere anche, in relazione a singole iniziative o attività, il coinvolgimento di figure professionali e di esperti, nonché delle associazioni riconosciute impegnate nella prevenzione e nel contrasto delle discriminazioni e delle violenze, incluse quelle motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere.

8. Il piano per l'educazione relazionale alla parità e al rispetto delle differenze di genere prevede percorsi di formazione destinati al personale docente e non docente, con l'indicazione di tempi, misure e contenuti necessari alla loro attuazione. Inoltre promuove momenti di informazione e coinvolgimento rivolti alle famiglie.

9. Il collegio dei docenti di ciascun istituzione scolastica o formativa nomina uno o più referenti per l'educazione relazionale alla parità e al rispetto delle differenze di genere, con il compito coordinare la programmazione e l'attuazione del piano per l'educazione relazionale alla parità e al rispetto delle differenze di genere.

10. Per sostenere le istituzioni scolastiche e formative nell'attuazione di quest'articolo la Provincia istituisce un fondo per l'educazione relazionale alla parità e al rispetto delle differenze di genere, destinato a finanziare le istituzioni scolastiche e formative, con particolare riguardo all'attuazione dei commi 7 e 8, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale."

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 quater della legge provinciale sulla scuola 2006, come introdotto dall'articolo 2, stimati nell'importo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede integrando per un pari importo e per i medesimi anni gli stanziamenti della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 02 (Altri ordini di formazione non universitaria), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi anni gli accantonamenti sui fondi previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato nelle medesime cifre, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare le variazioni conseguenti a questa legge ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).